



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 del 5 giugno 2020

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva istanze prot. n. 390/2019 – 715/2019 presentate dall' avv. OMISSIS.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 11,00 e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida per lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, approvate con deliberazione della Commissione n. 18 del 29.04.2020, si riunisce la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla seduta la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Intervengono tutti in videoconferenza.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo

Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l' 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- Vista la propria deliberazione n. 89 del 23/12/2019 con la quale viene adottato il Piano di estinzione delle passività di cui all'art. 256, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n. 267/2000, approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 20/5/2020;
- Vista la deliberazione n. 18 del 29/4/2020, con la quale la Commissione straordinaria di liquidazione ha approvato le Linee guida per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;

VISTE le seguenti istanze di ammissione alla massa passiva:

.	nr. protocollo	Data protocollo	Controparte	Estremi Sentenza	Importo richiesto
1	390	17/06/19	OMISSIS	XXXX Ord. Cautelare TAR Sicilia	€ 2.405,80
2	715	10/09/19	OMISSIS	XXXX Giudice di Pace Bagheria	€ 379,50

VISTE le attestazioni prodotte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, dalle quali si evince la non ammissione del credito per la mancata riscossione delle spese di giudizio a cui la controparte è stata condannata a pagare;

VISTE le note, con le quali sono stati comunicati all' istante i preavvisi di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n. 241.

VISTO che entro il termine perentorio di 10 giorni l'avv. OMISSIS per la prima istanza non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa mentre per la seconda istanza la creditrice ha comunicato la condivisione del diniego d'ufficio (prot. n. 12987 del 26/2/2020 – prot. OSL 96 del 26/2/2020).

rilevato

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quelle sopra menzionate non possono essere ammesse, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego, qui confermate;

d unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva le istanze di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione alla richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Commissione

Straordinaria di Liquidazione

Dr. Giuseppe Catalano

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Maria Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del

D.Lgs.39/93